



In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce
Sezione I civile

N° 568/2010 SENT.
N° 2860/08 R. G.
N° _____ CRON.
N° 533 REP.

Il giorno Tribunale Civile di Lecce in composizione collegiale, in persona di

dott. C. INVITTO	Presidente rel.
dott. R. GIANNACCARI	Giudice
dott. M. DE LECCE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2860/2008 R.G. promossa da

██████████ e ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. R. Romano

-attori -

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del l.r., rappresentato e difeso dall'avv. P. Pepe

BANCA 121- PROMOZIONE FINANZIARIA- GRUPPO M. P. S. S.p.A. in persona del l.r., contumace

- convenuti-

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

I procuratori delle parti hanno discusso e concluso come dal verbale di udienza e dai propri scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 14-4-2008 ██████████ e ██████████ ha convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la Banca 121 Promozione Finanziaria- s.p.a. allo scopo di ottenere da questo Tribunale la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita di prodotti finanziari denominati "covered warrant", posti in essere con la banca convenuta, nonché l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca medesima per aver tenuto una condotta contraria ai canoni di cui agli artt. 1175 cc ed alle disposizioni del D- lgs. 58/98 con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità contrattuale.

Assumevano gli attori di aver acquistato sin dal 1999 i prodotti finanziari denominati "covered warrant", dapprima investendo una piccola percentuale delle loro disponibilità economiche, frutto di risparmi da lavoro, ed in seguito destinando la quasi totalità del capitale, tanto che detti prodotti esaurivano l'esclusività dei rispettivi investimenti, tanto fino al 2003, quando verificano di aver subito consistenti perdite economiche, anche se sin dal 2000 constatavano di subire perdite economiche.

Sosteneva, quindi, parte attrice che in primo luogo la nullità del contratto per difetto del requisito della forma scritta nella conclusione del contratto di negoziazione del prodotto in violazione dell'art. 23 del D.Lgs 58/98; conseguentemente la nullità derivata del contratto ex artt. 1418 per mancanza del cd. "contratto - quadro" nonché la nullità dei contratti ex art. 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Gli attori, infine chiedevano, accertarsi l'inadempimento contrattuale della banca per violazione delle norme di correttezza contrattuale, con conseguente obbligo per la convenuta di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato .

La convenuta Banca MPS - Banca Personale s.p.a. si costituiva in giudizio, depositando varia documentazione, nel merito la banca convenuta evidenziava l'assoluta infondatezza della domanda e ne chiedeva, quindi, il rigetto. Preliminarmente eccepiva la banca convenuta la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 cpc per indeterminatezza del *petitum*.

Le parti si scambiavano le memorie di cui all'art. 6 d. lgs. cit.

Gli attori, quindi, depositavano nei termini la nota conclusiva, contenente la formulazione definitiva delle conclusioni e delle istanze istruttorie.

Anche la banca depositava i suoi scritti difensivi nei termini.

Veniva, quindi, ai sensi dell'art. 12 comma III del D.lgs. 5/2003 fissata l'udienza di discussione della causa davanti al Collegio, le parti provvedevano a depositare le memorie conclusionali nei termini assegnati.

All'udienza del 26-2-2010 le parti discutevano, insistendo nelle rispettive difese.

All'esito il Collegio confermando il decreto emesso ex art. 12 D.Lgs. 5/03 dal G. R., con ordinanza di cui dava lettura in udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, la riservava per la decisione, disponendo che la sentenza sarebbe stata depositata nei trenta giorni successivi, in considerazione della particolare complessità della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio, anche alla luce delle domande e delle eccezioni svolte in atti dalle parti e agli esiti della discussione orale svolta, non solo va condiviso il decreto di fissazione dell'udienza- che integralmente si richiama in questa sede-, ma viepiù appare superflua, nell'ottica di una rapida definizione della lite, invitare parte convenuta a produrre gli originali dei documenti depositati all'udienza in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, avendone parte attrice contestato alla conformità agli originali ex art. 2917 cc. Tale ulteriore attività istruttoria appare invero assolutamente superflua alla stregua dell'oggetto del presente giudizio- quale si ricava dall'esame di *petitum e causa petendi*- e dell'ininfluenza di detta documentazione ai fini della definizione della lite.

Il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal Giudice relatore va conseguentemente confermato.

Venendo al merito, la domanda di nullità e di restituzione delle somme, come proposta appare assolutamente infondata sotto tutti i profili dedotti.

Va precisato che gli attori incorrono in una confusione concettuale fra il cd. "contratto-quadro" ed i singoli contratti di acquisto di covered warrant, utilizzando indifferentemente il termine "contratto quadro" e "contratti di compravendita" per riferirsi comune unicamente all'ordine di negoziazione finalizzato all'acquisto di "covered warrant".

I "Covered Warrant" sono strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare (Call Covered Warrant) o di vendere (Put Covered Warrant), alla o entro la data di scadenza a seconda che si tratti rispettivamente di CW di stile europeo o americano, un'attività finanziaria (sottostante o underlying) a un prezzo prestabilito (strike price) contro il pagamento di un premio.

I Covered Warrant rappresentano un'evoluzione dei tradizionali Warrant. Si tratta sostanzialmente di strumenti finanziari identici ai Warrant, ma che si distinguono da questi ultimi per emittente e finalità dell'emissione, essendo collocati da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti dell'attività sottostante.

Per quanto concerne invece le finalità, l'esigenza dell'emissione non è più quella di raccogliere capitale ma quella di far assumere al *Covered Warrant* un ruolo autonomo rispetto all'emittente dei titoli sottostanti.

Attraverso i Covered Warrant l'investitore ha la possibilità di partecipare a un determinato trend di mercato conoscendo in anticipo la perdita massima realizzabile (corrispondente al premio pagato per l'acquisto del Covered) a fronte di un profitto potenzialmente illimitato, potendo beneficiare dell'effetto leva dello strumento.

Entro la data di scadenza nel caso dei Covered Warrant di stile americano o alla data di scadenza nel caso di quelli di stile europeo, l'investitore può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente l'investitore può vendere prima della scadenza il CW in Borsa (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto.

I Covered Warrant possono avere come sottostante le seguenti attività finanziarie: Azioni italiane o estere ad elevata liquidità quotate in Borsa in Italia o in un altro stato; Titoli di stato ad elevata liquidità negoziati sui mercati regolamentati; Tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali; Valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità; Indici o panieri di indici, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

Oltre a quelle appena citate possono essere ammesse altre attività sottostanti purché soddisfino i requisiti presenti nel regolamento di Borsa Italiana, in modo particolare con elevata liquidità dello strumento e disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi.

E' la banca o l'ente che emette i CW, che a tutti gli effetti rappresenta l'obbligato principale nei confronti dell'investitore. L'emittente presenta un profilo di rischio speculare a quello del portatore del Covered Warrant. Quest'ultimo, acquistando il CW, si riserva un diritto, mentre l'emittente assume contestualmente un obbligo. L'emittente ha inoltre l'obbligo di garantire sempre prezzi in acquisto e vendita per i propri CW

sulla Borsa Italiana in modo tale da rendere lo strumento facilmente negoziabile in qualsiasi momento della seduta di Borsa. In altre parole assume l'obbligo di agire da market maker dello strumento. Sulla base dei regolamenti vigenti l'emittente deve soddisfare dei requisiti minimi con riferimento a patrimonio di vigilanza, sistemi di gestione e controllo rischi e di pubblicità e certificazione del bilancio. Deve presentare poi dei requisiti che ne assicurino la solvibilità e deve far fronte a una serie di formalità per poter ottenere le autorizzazioni da parte delle autorità competenti. In Italia possono emettere Warrant società o enti nazionali o esteri che sono sottoposti a vigilanza da parte di Banca d'Italia e Consob.

Tali prodotti vengono acquistati mediante singoli ordini di negoziazione o "contratti di compravendita" dei titoli, che si inseriscono nell'ambito di un'attività contrattuale esecutiva disciplinata dal cd. "contratto-quadro". Con la stipulazione di questo contratto il cliente affida all'intermediario gli strumenti finanziari e le somme di denaro da gestire, conservando la facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto di effettuare altri conferimenti. Affinché l'attività di gestione abbia inizio e si sviluppi nel corso del rapporto contrattuale generalmente non sono necessari atti d'impulso da parte del cliente, il quale conserva tuttavia la possibilità di << impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere >>. Il cd. "contratto quadro" è quindi il contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti e per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato.

Sul piano normativo, questo tipo di analisi trova un importante banco di prova nell'oggetto del contratto, in quanto la possibilità di ricondurre a un contratto unico l'attività eseguita dall'intermediario nel corso della *Geschäftsverbindung* con il cliente, presuppone che le prestazioni effettuate dal primo nell'interesse del secondo siano determinate o quanto meno determinabili nell'ambito dell'originario accordo scritto. Tale considerazione finisce evidentemente per evocare l'art. 1346 c.c., nella parte in cui prevede che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile.

Va detto che con la stipulazione del contratto-quadro l'intermediario si impegna ad eseguire l'attività sui prodotti finanziari e sul denaro conferiti dal cliente, nonché sulle ulteriori somme e sugli altri strumenti finanziari che lo stesso investitore deciderà di conferire nel prosieguo del rapporto. Il servizio di gestione di portafogli di investimento appare dunque riconducibile allo schema del contratto unitario, il cui oggetto risulta quanto meno determinabile. Peraltro, in considerazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni nell'ambito del rapporto di investimento, tale fattispecie negoziale è altresì qualificabile come contratto di durata.

Ciò posto e venendo all'oggetto del giudizio si osserva.

In primo luogo gli attori hanno eccepito la nullità del contratto di acquisto di "covered warrant" per difetto di forma scritta ex art. 23 D.Lgs. 58/98.

La tesi non ha pregio. In primo luogo va osservato che, alla stregua della documentazione in atti, il suddetto requisito è stato soddisfatto, essendo stati redatti per iscritto tanto l'ordine di negoziazione quanto il contratto-quadro conclusi dall'attore. In secondo luogo va ricordato che il requisito della forma scritta *a substantiam* per i contratti relativi ai servizi di investimento riguarda soltanto il cd. "contratto quadro" e non i singoli

ordini di negoziazione, per i quali l'art. 30 del Reg. Consob consente che il contratto possa derogare a tale tipo di forma.

L'assenza di forma scritta nel contratto-quadro ne determina la nullità, che per espressa disposizione di legge (art. 23, 3° comma, D.Lgs cit) può essere fatta valere solo dal cliente, in deroga alla regola generale dell'art. 1421 cc, attecchiandosi, quindi, come una *nullità relativa* finalizzata ad assicurare maggiore protezione al cliente.

Le singole operazioni di investimento, quindi, sono rese sulla base del contratto-quadro, di tal ché i relativi atti negoziali –comunque qualificati- presentano con il primo un collegamento cd. *necessario* (in quanto previsto ed imposto dalla legge, nel senso che uno dei contratti non può esistere senza l'altro) , *genetico* (in quanto instaurato nella fase costitutiva del rapporto relativo alle singole operazioni di investimento ed accessorie) ed *unilaterale* (in quanto il rapporto di dipendenza non è reciproco).

In assenza del contratto-quadro sono nulle tutte le operazioni di investimento realizzate dalla banca per conto del cliente. Le singole operazioni di investimento non sono però soggette al vincolo di forma, imposto invece per il contratto quadro.

Per i giudici di merito e di legittimità (vedasi Cass. I sent. 29-9-2005 n. 19024; Trib. Milano sez. IV, 15-3-2006; Trib. Oristano 12-6-2007 ex multis) l'art. 23 del D.Lgs. 58/98 e l'art. 18 comma 1 del D.Lgs 415/96 chiariscono in modo inequivoco che il vincolo di forma riguarda il solo contratto di negoziazione – il cd. Contratto-quadro, - e non anche i singoli negozi conclusi in esecuzione del rapporto che nel contratto quadro trova alla sua fonte in considerazione del fatto che l'imposizione della forma scritta per i singoli ordini di acquisto possa essere di ostacolo alla speditezza delle singole operazioni e determini un appesantimento dei costi.

Contratto - quadro, - e non anche i singoli negozi conclusi in esecuzione del rapporto che nel contratto - quadro - trova alla sua fonte in considerazione del fatto che l'imposizione della forma scritta per i singoli ordini di acquisto possa essere di ostacolo alla speditezza delle singole operazioni e determini un appesantimento dei costi.

Ed invero, il contratto quadro posto a fondamento delle attività di investimento in esame, necessita della forma scritta in quanto serve a delineare il contenuto e le modalità dello svolgimento delle attività che devono essere eseguite in occasione di ogni singola operazione disposta dal cliente. A tal fine è previsto che il contratto debba essere redatto per iscritto e la violazione di tale obbligo viene sanzionata con la nullità, che tuttavia non è riferibile alla forma dei singoli contratti suscettibili di venire in considerazione per effetto di ordini impartiti dal cliente. Il contratto –quadro finisce per identificarsi con una dinamica negoziale che trova nell'atto scritto previsto dalla'art. 23 TUIF il punto di riferimento per l'operatività delle singole regole di comportamento che la disciplina collega alla stipulazione del contratto.

Discende dall'infondatezza della domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta anche l'infondatezza della domanda di nullità ex art. 1418 cc dei singoli contratto derivata dall'assenza di contratto quadro.

Va da ultimo e per completezza evidenziato come va disattesa la domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 cc.

Sul piano normativo, un importante banco di prova si rinviene nell'oggetto del contratto, in quanto la possibilità di ricondurre a un contratto unico l'attività eseguita dall'intermediario nel corso della *Geschäftsverbindung* con il cliente, presuppone che le prestazioni effettuate dal primo nell'interesse del secondo siano determinate o quanto meno determinabili nell'ambito dell'originario accordo scritto. Tale considerazione finisce evidentemente per evocare l'art. 1346 c.c., nella parte in cui prevede che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. Quanto all'operatività del requisito dell'oggetto nel servizio di gestione, va detto che con la stipulazione del contratto l'intermediario si impegna ad eseguire l'attività sui prodotti finanziari e sul denaro conferiti dal cliente, nonché sulle ulteriori somme e sugli altri strumenti finanziari che lo stesso investitore deciderà di conferire nel prosieguo del rapporto. Va osservato, invero che l'omessa indicazione nell'ordine di negoziazione di strumenti finanziari, ovvero nell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari, del numero degli stessi e del relativo valore di mercato e soprattutto la mancata specificazione, nella proposta di contratto di vendita di opzioni "put", della quantità dei diversi tipi di azione, del corso "strike" e del premio, comportano la nullità del contratto, ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c., per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; pertanto, l'acquisto dei prodotti finanziari appare un atto di cieca fiducia, in spregio peraltro del dovere di trasparenza previsto sempre dall'art. 21 d.lg. 58/1998, norma imperativa, dettata a tutela del pubblico risparmio. (Tribunale Bari, sez. II, 17 luglio 2006, n. 1993). Tale situazione non ricorre, invece, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che – come attesta la documentazione versata in atti dalla banca- gli attori hanno ricevuto il "fissato bollato" di ingiù operazione effettuata in cui sono espressamente indicati tutti gli elementi individualizzanti dell'operazione effettuata.

Nel concreto, alla stregua della documentazione in atti, il suddetto requisito è stato sicuramente soddisfatto, perché pur essendo stato solo verbale e telefonico e/o telematico ciascun ordine di acquisto gli attori ebbero però non solo a redigere ritualmente per iscritto il contratto –quadro, ma anche a riceversi sia i fissati bollati relativi alle singole operazioni di acquisto dei covered warrant, vuoi gli estratti conto relativi alle operazioni in esame, assumendo pertanto un atteggiamento sicuramente valutabile con riferimento all'efficacia dell'estratto conto bancario ed alla portata dell'approvazione tacita del conto corrente bancario.

In base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente determina l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo sotto il profilo strettamente contabili, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le perdite inserite nel conto. Tale principio può ritenersi applicabile anche in materia di contratti di investimento, posto che esiste una sostanziale omogeneità di funzioni nella previsione di questi obblighi. In particolare, appare evidente che anche nelle attività di intermediazione finanziaria l'invio della rendicontazione costituisce adempimento di un obbligo di informazione dell'intermediario.

Ne consegue che l'investitore conserva, anche dopo l'approvazione tacita del conto, la possibilità di contestarne le risultanze attraverso l'esercizio degli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esclusa in questo modo la possibilità di un significativo ridimensionamento dell'operatività delle azioni ed eccezioni

utilizzabili nei confronti dell'intermediario, occorre verificare se l'esistenza degli obblighi di rendicontazione possa ritenersi funzionale all'esercizio di un dovere di vigilanza da parte dello stesso cliente. In effetti, appare evidente che l'esecuzione dei suddetti obblighi di informazione consente all'investitore di venire a conoscenza delle operazioni di investimento eseguite o, comunque, può legittimare l'esistenza di una presunzione di conoscenza dell'attività svolta dall'intermediario. Questa considerazione, come si è visto, non rileva ai fini di una preclusione degli strumenti di tutela del cliente, ma appare certamente significativa sotto l'aspetto del controllo sull'operato dell'intermediario. A tale proposito, in sintonia con l'orientamento adottato dalla giurisprudenza francese in materia di gestione di patrimoni e da quella italiana in tema di approvazione del conto corrente bancario, sembra legittimo ritenere che nello svolgimento del rapporto il cliente sia tenuto ad osservare la normale attenzione e cautela e, quindi, a controllare il rendiconto trasmesso dall'intermediario. L'esercizio costante di tale vigilanza, in primo luogo, consente di rilevare tempestivamente la violazione dell'obbligo di informazione da parte dell'intermediario, in quanto il cliente viene a conoscenza delle operazioni compiute dall'intermediario. In secondo luogo, permette al cliente di intervenire per evitare un ulteriore pregiudizio economico da un'operazione non conforme ai suoi obiettivi di investimento. In sostanza, il cliente che ometta di esercitare questa forma di controllo pone in essere un comportamento colposo, idoneo a concorrere con quello dell'intermediario nella determinazione del danno complessivo. In questo caso, si renderà necessario stabilire la rilevanza della colpa del cliente sotto il profilo del nesso di causalità e, quindi, della diminuzione del danno stabilita dall'art. 1227 c.c. In tal senso, dunque, si può ipotizzare che nel contratto di gestione la quantificazione dei danni subiti per la violazione dell'obbligo precontrattuale di informazione, trovi il suo limite nell'acquisita consapevolezza da parte dell'investitore della pericolosità dell'operazione ovvero del contrasto fra quanto comunicatogli dall'altro contraente al momento della conclusione del contratto e le caratteristiche effettive dell'operazione. E' evidente, quindi, che conseguentemente anche la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme investite, ove connessa alla declaratoria nullità del contratto di compravendita di "covered warrant". Va infine rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale della banca, per aver tenuto una condotta contraria ai doveri di correttezza e di informazione colposa. L'eccezione di nullità ex art. 164 cpc dell'azione sollevata dalla banca è invero infondata. L'art. 164, comma 4 c.p.c., sancisce la nullità della citazione "se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163" ("petitum"), ovvero "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi"). La sanzione di nullità è prevista unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti. Gli attori, infatti, deducono l'acquisto di covered warrant" all'origine della domanda risarcitoria spesa in giudizio, senza tuttavia precisare di quali e quante "Covered Warrant" si tratti, di quale sia l'entità della "intera sorte capitale impegnata" a sostegno della pretesa risarcitoria. Le analitiche e puntuali difese svolte dal convenuto dimostrano come non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e/o lesione del diritto di difesa e portano quindi ad escludere ogni profilo di nullità della citazione per violazione del disposto dell'art.

163 n. 4 c.p.c. Parimenti non ricorre un'ipotesi di nullità della citazione per incertezza del "petitum". La sanzione di nullità è prevista solo per l'ipotesi di omissione del "petitum" o di assoluta incertezza circa la pretesa avanzata in giudizio. Quando il "petitum" sia stato esplicitato nell'atto introduttivo indicando nel dettaglio le singole voci di danno oggetto della domanda, quantificando ciascuna di esse ed esplicitando i criteri utilizzati per la loro determinazione ed il convenuto - pur avendo eccepito la nullità della citazione per violazione del disposto dell'art. 163 n. 3 c.p.c. - di fatto contesti analiticamente nel merito le richieste risarcitorie avanzate dall'attore, l'eccezione in parola deve essere respinta.

Nella citazione introduttiva del giudizio, parte attrice ha ommesso di dedurre le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, limitandosi a prospettare il fatto ed a formulare il petitum (risarcimento del danno). Si tratta, peraltro, di un'omissione priva di sanzione, atteso che l'art. 164, comma 4, c.p.c. - con una scelta che può apparire opinabile, se solo si considerino i riflessi sugli oneri probatori a carico del convenuto che possono discendere dalla diversa qualificazione in diritto di una medesima domanda - prevede la nullità solo per l'atto di citazione che sia privo dell'esposizione dei fatti prevista dal n. 4 dell'art. 163, e non anche per l'atto che sia carente nell'esposizione degli elementi di diritto previsti dalla medesima norma.

D'altro canto, il potere del giudice civile di qualificare liberamente in diritto la domanda postula pur sempre che la parte abbia allegato i fatti costitutivi dell'ipotesi normativa che il giudice reputa adeguata alla fattispecie; mentre si verifica «la violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la «causa petendi» dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti» (Cass., sez. III, 7 ottobre 1998, n. 9911).

Tuttavia questa domanda non può trovare accoglimento, in quanto gli attori si sono limitati alla proposizione di un'istanza generica non corredata neppure da precise allegazioni in ordine alla quantificazione del danno subito; mentre, come noto, la giurisprudenza richiede che tali domande siano formulate in maniera puntuale ed assistite da idonei elementi di prova che la parte è onerata di fornire. La domanda di risarcimento del danno deve essere accompagnata dall'allegazione e dimostrazione dell'effettivo pregiudizio patrimoniale e del necessario nesso eziologico con le condotte di cui si assume l'illegittimità, essendo invece inammissibile la domanda formulata in modo generico e senza alcuna concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta valere, sia avuto riguardo all'effettiva sussistenza di un danno, sia avuto riguardo al suo ammontare.

“È inammissibile e comunque infondata la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi” (Consiglio Stato, sez. V, 06 aprile 2009, n. 2143).

La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.

Ricorrono ragioni di equità, stante la particolarità delle questioni trattate e la circostanza dell'intervento del nuovo indirizzo giurisprudenziale nel corso del giudizio, per operare un'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di Banca Monte dei Paschi s.p.a e Banca 121 Promozione Finanziaria s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- a) Rigetta tutte le domande, come proposte, perché infondate;
- b) Compensa interamente le spese e competenze del giudizio.

Lecce, così deciso nella C.C. del 26 febbraio 2010

Il Presidente est.
(dr. Consiglia Invitto)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fabrizio Petrelli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 MAR 2010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fabrizio Petrelli)